



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 35 del 06-02-2020

Oggetto: LAVORI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA G.GINOBILI DI PETRIOLO APPROVAZIONE SUB APPALTO ALLA DITTA SUSAK MURADIF
--

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA E RICHIAMATA la Determina dei LL.PP. n. 52 del 30/08/2018, con la quale venivano approvati le risultanze dei verbali di gara, contraddistinti con i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8, redatti nelle varie sedute di gara, dai quali risultava aggiudicataria in via provvisoria la costituenda RTI VERTICALE Staffolani Danilo e Termotecnica Salvatori e Bettucci&Salvatori con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, con il punteggio di 41,50 e offerta economica di ribasso del 18,810% (diconsi diciottovirgolaottocentodieci per cento) comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16'579,55 ed al netto del ribasso e dell'IVA - CIG: 7485695EEB;

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 24/01/2019 n.1285 con la RTI Staffolani Danilo e Termotecnica Salvatori e Bettucci&Salvatori con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, per un importo contrattuale pari ad euro 556.792,24 oltre IVA di Legge;

RILEVATO che in data 06/02/2020 acquisita da questo Ente al Prot. n. 718 perveniva richiesta da parte della ditta IMPRESA EDILE STAFFOLANI DANILLO con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1, di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori di manodopera per la realizzazione degli intonaci e posa in opera dell'isolamento "sistema a cappotto", alla ditta SUSAK MURADIF, con sede in Sarnano (MC), via Monsignor Sargolini n. 11, C.F: SSKMDF69T17Z153T e P.Iva 01958260430, per l'importo complessivo pari ad € 23.000,00 ;

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 4) che il concorrente indichi in sede di gara una terna di subappaltatori;
- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alle consegne della fornitura in contratto;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI AUTORIZZARE**, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto ditta SUSAK MURADIF, con sede in Sarnano (MC), via Monsignor Sargolini n. 11, C.F: SSKMDF69T17Z153T e P.Iva 01958260430, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data

06/02/2020 Prot. 718, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo pari ad € 23.000,00 ;

3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione ditta IMPRESA EDILE STAFFOLANI DANILO con sede in Urbisaglia presso Via F. Gemini n. 1 per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

4. **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i..

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Biancucci Silvano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 28-02-2020 al 14-03-2020
li, 28-02-2020

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA